

deve tendenti a determinare la possibilità di
frangere, nei limiti prospettati, la necessità delle
bonifiche;

preso atto di quanto è stato disposto
dal R. D. L. 14 novembre 1935 n. 1934,

delibera:

di autorizzare il Direttore Generale a
contrarre, con il Consorzio per Sovvenzioni sui Ta-
lori Industriali, anticipazioni ai sensi del ri-
tato R. D. L. 14 novembre 1935 n. 1934, nei limiti che
lo stesso Direttore Generale riterrà necessari per la
eventuale provvista di fondi da destinare a nuovi
scoti di annualità di bonifica;

di contrarre tali anticipazioni alle
condizioni concordate con la Direzione Generale
del Tesoro, e confermate da S. E. il Ministro delle
Finanze, nella precisa intesa però:

a) che l'Istituto per la intera durata di cinque
anni delle anticipazioni dovrà avere un margine non
inferiore allo 0,50% netto, qualunque sia il saggio uf-
ficiale di scoto;

b) che il Consorzio per Sovvenzioni sui Talori
Industriali si obblighi a rinnovare durante il sud-
detto periodo di 5 anni, a richiesta dell'Istituto,
le cambiali che saranno rilasciate all'Istituto